STATUTO ASSOCIAZIONE “TREVISO SOTTERRANEA”

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, con sede a Treviso (TV) in via Lazzari, n. 12, l’Associazione denominata «TREVISO SOTTERRANEA».

L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Essa è Associazione di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000 ed ha natura di ente associativo come regolato dall’art. 148 del Dpr 917/1986.

L’Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

L’Associazione si ispira ai principi del libero associazionismo, è apartitica, aconfessionale, non persegue finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

Le finalità che si propone sono in particolare:

a) la ricerca, lo studio, la tutela, la valorizzazione e la promozione a fini sociali, culturali, di turismo sociale delle strutture ipogee e storico-architettoniche della città di Treviso e provincia.

b) l’organizzazione di attività ed eventi quali visite guidate, conferenze, convegni, mostre, esposizioni, seminari, rappresentazioni, manifestazioni ed ogni altra attività promozionale degli aspetti culturali d’interesse degli associati;

c) la promozione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, delle attività dell’Associazione e di attività affini, anche promosse da soggetti terzi, ivi compresa la registrazione e la pubblicazione di materiale audio-visivo;

d) la promozione sociale dei propri Soci e della collettività a mezzo dello svolgimento di

attività culturale, in ogni sua forma ed espressione;

e) l'insegnamento della storia, dell'architettura, dell'arte e delle forme espressive in genere a scopi didattici, formativi, terapeutici e quant'altro;

f) la promozione di forme di collaborazione con altre associazioni o enti pubblici e privati che perseguano finalità affini o compatibili.

Inoltre l'Associazione può:

- partecipare, sia a titolo gratuito che ricevendone compenso, ad eventi, iniziative e manifestazioni organizzati da altri soggetti sia pubblici che privati;

- supportare, con le proprie attività sociali, campagne di sensibilizzazione e/o raccolta fondi a favore di soggetti svantaggiati, organizzate da organismi senza scopo di lucro, sia pubblici che privati;

- organizzare, in via sussidiaria ed a scopo di autofinanziamento, servizi di supporto logistico ed organizzativo a favore di Soci e di altri soggetti operanti nei settori di attività dell'Associazione,

Infine, in modo non prevalente e complementare alle altre attività istituzionali e ad esclusivo scopo di autofinanziamento, l'Associazione potrà gestire attività economiche anche di natura commerciale quali raccolte pubbliche di fondi anche mediante la vendita di servizi e beni di modico valore, nel rispetto della normativa fiscale ed i principi contabili applicabili, ivi compresa l'eventuale tenuta di una contabilità separata.

ART. 3 - (Soci)

Il Socio è colui che aderisce alle finalità dell'Associazione, contribuisce a realizzarle ovvero colui che partecipa all'attività istituzionale, senza limiti temporali alla vita associativa .

Il numero dei Soci è illimitato.

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, senza distinzione di sesso,

età, etnia, nazionalità, religione o altro e che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione.

Per l'ammissione a Socio, il richiedente deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, con la osservanza delle seguenti modalità:

1) indicare le proprie complete generalità, i dati richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali;

2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;

3) pagare l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, anche a mezzo di proprio delegato, esamina le domande presentate e dà comunicazione, anche immediata, in merito all'accettazione o al diniego della domanda stessa.

Nel caso la domanda venga rigettata, il richiedente può appellarsi all'Assemblea dei Soci, che giudica in modo definitivo sul ricorso nella sua prima adunanza utile e sentito l'interessato.

I nuovi Soci saranno iscritti nell'apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica.

Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei Soci)

I Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. A tal fine, compongono l'elettorato attivo e passivo tutti i Soci maggiorenni.

I Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, ove deliberato dagli organi sociali.

I Soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall'Associazione, nei tempi e nei modi stabiliti dagli organi sociali.

I Soci devono versare nei termini le quote sociali e rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi sociali.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Per l'espletamento da parte dei Soci di particolari servizi necessari all'attività dell'Associazione, può essere prevista dal Consiglio Direttivo l'erogazione di rimborsi spese o compensi, nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di Associazione senza scopo di lucro.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del Socio)

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Si decade dalla qualifica di Socio esclusivamente per volontario recesso o esclusione.

In qualunque momento, il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto dalla formale notifica all'Associazione.

Il mancato ingiustificato versamento della quota associativa annua, entro e non oltre il secondo mese dell'esercizio sociale, è considerata manifestazione della volontà di recesso da parte del Socio.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, il quale ha possibilità di appello entro 30 giorni all'Assemblea.

L'esclusione del Socio non può essere deliberata che per gravi motivi.

É da ritenersi grave motivo qualora il Socio:

1) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, all'eventuale regolamento interno o alle deliberazioni degli organi sociali oppure arrechi, in qualunque modo, danni morali o

materiali all’Associazione in modo tale da ostacolarne il raggiungimento degli scopi sociali o palesarne una sua contrarietà;

2) si renda moroso nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo.

Avverso il provvedimento di esclusione è comunque ammesso ricorso al giudice ordinario, nei termini e ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile.

In qualsiasi caso di decadenza, il Socio decaduto resta debitore per le eventuali somme di cui l’Associazione è creditrice nei suoi confronti.

Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 6 - (Organi sociali)

Gli organi dell’Associazione sono:

- Assemblea dei Soci,
- Consiglio Direttivo,
- Presidente,
- Vice Presidente
- Segretario

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito,, salvo il diritto a ricevere il rimborso delle relative spese realmente sostenute, ove deliberato dagli organi sociali.

ART. 7 - (Assemblea)

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci maggiorenni.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno, nel periodo che va dal primo gennaio al 30 aprile, salve altre disposizioni di legge.

L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante convocazione da inviare almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e

contenente la data, il luogo, l’ora l’ordine del giorno dei lavori.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. In questi casi, l'Assemblea dovrà avere luogo entro il mese successivo a quello in cui viene richiesta.

La convocazione può avvenire mediante raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano, oppure con posta elettronica o telematica o mediante messaggeria telefonica, ai recapiti registrati nel Libro Soci.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell’Assemblea Ordinaria)

L’Assemblea dei Soci deve:

- approvare i rendiconti economico finanziari di ciascun esercizio sociale;
- fissare l’importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva nei casi di appello avverso il rigetto della domanda di ammissione o avverso il provvedimento di esclusione del Socio
- eleggere tra i Soci maggiorenni il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario e gli altri membri del Consiglio Direttivo, stabilendone contestualmente il numero dei membri;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

Le Assemblee ordinaria o straordinarie sono regolarmente costituite in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in

delega.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese oppure a scrutinio segreto, quando riguardanti le persone e la qualità delle persone o su semplice richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto sociale con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale col voto favorevole dei 3/4 dei Soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro delegato.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o, in sua assenza o indisponibilità, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e da eventuali altri membri, in numero dispari, fino ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

In sede di Assemblea elettiva, l'Assemblea stessa delibera sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Ciascun Consigliere decade dalla carica per decesso, dimissioni o perdita dello status di Socio.

È riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di sostituire i membri decaduti mediante la cooptazione dei non eletti, ad iniziare dal candidato più votato in sede di Assemblea elettiva.

Il Consiglio Direttivo si scoglie per la decadenza simultanea della maggioranza dei propri membri o per l'impossibilità di ripristinare il numero legale minimo mediante cooptazione dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; fissa le quote sociali, redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, i rendiconti economico finanziari di ciascun esercizio sociale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate a cura del Segretario o, in sua assenza, da altro delegato e controfirmate da chi presiede la riunione.

ART. 12 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell'Associazione. Egli stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, ivi compresi quelli con le banche e gli istituti finanziari e di credito

E' sua cura redigere il bilancio d'esercizio in collaborazione col Segretario.

Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vice Presidente.

Il Presidente decade con la decadenza del Consiglio Direttivo, per dimissioni, per perdita dello status di Socio e per volontà dell'Assemblea dei Soci espressa in una riunione appositamente convocata.

ART. 13 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

quote e contributi degli associati;

eredità, donazioni e legati;

contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

l. proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali, anche mediante l’iscrizione ad un apposito fondo di riserva.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Presidente con il supporto del Segretario, ratificato dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 gg. prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 9.

In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con un eventuale regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e dell’Unione Europea.